

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

### 73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente **TESAURO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione ed approvazione:

« Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci » (1555) (D'iniziativa dei deputati Granelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 722, 723, 724
BENEDETTI . . . . .	722
DALVIT, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	724
PUCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	724
RIGHETTI . . . . .	724
VOLGGER . . . . .	723

##### Discussione e rinvio:

« Modifica delle norme sull'ammissione al concorso per referendario della Corte dei conti » (1900):

PRESIDENTE . . . . .	727, 728, 729 e <i>passim</i>
BISORI . . . . .	729
CORRIAS Efisio . . . . .	728
MURMURA . . . . .	728
PALUMBO . . . . .	728, 729
PUCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	728

TREU, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	Pag. 727, 728
VENANZI . . . . .	728

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (1901):

PRESIDENTE . . . . .	724, 726, 727
BERMANI . . . . .	726
BISORI . . . . .	726
CORRIAS Efisio, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	725, 726
MURMURA . . . . .	726
RIGHETTI . . . . .	726, 727
TREU . . . . .	726
VENANZI . . . . .	726

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Rinvio della discussione:

« Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	722
VOLGGER . . . . .	722

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

*La seduta ha inizio alle ore 10,50.*

*Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bermani, Bisori, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Dalvit, Del Nero, Galante Garrone, Li Causi, Murmura, Palumbo, Righetti, Tesauo, Treu, Turchi, Venanzi e Volgger.*

*A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento il senatore Fabiani è sostituito dal senatore Benedetti.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.*

**V E N A N Z I**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### **IN SEDE REDIGENTE**

**Rinvio della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del senatore Mazzaroli, incaricato di riferire sul disegno di legge in esame, propongo un breve rinvio della discussione.

**V O L G G E R**. Sono d'accordo sulla proposta del Presidente, purchè questo rinvio non vada oltre la prossima seduta.

**P R E S I D E N T E**. Con questa intesa, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro-**

**vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci » (1555), d'iniziativa dei deputati Granelli ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Granelli, Ballardini, Anselmi Tina, Arnaud, Biondi, Compagna, Ferioli, Galli, Guerrini Giorgio, Marchetti, Riz, Rognoni, Salvi e Serrentino: « Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, relativa all'insegnamento dello sci », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, l'argomento è stato esaurientemente dibattuto nelle precedenti sedute; poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

**B E N E D E T T I**. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto.

Prima di riassumere i motivi del nostro voto contrario al provvedimento, mi corre l'obbligo di una precisazione in merito al nostro assenso alla richiesta di assegnazione del medesimo in sede deliberante.

Noi non abbiamo sollevato obiezioni alla richiesta formulata in tal senso dal senatore Dalvit, in quanto ritenevamo che il lungo tempo intercorso dalla trasmissione del disegno di legge dalla Camera avrebbe offerto le più ampie possibilità di meditazione sul provvedimento e sulle possibili modifiche da apportarvi. Abbiamo convenuto col relatore che, dopo tutto il rumore che era stato fatto nell'ambito della categoria e fuori di essa sulla necessità di una norma disciplinante l'insegnamento dello sci, non licenziare il disegno di legge avrebbe potuto far credere che la categoria e gli utenti non avessero alcuna tutela in rapporto al fenomeno dei cosiddetti abusivi. Anche se ciò non è vero, la mancata approvazione del disegno di legge avrebbe potuto provocare turbamento sui campi di neve, equivoci e spiacevoli vertenze anche sul piano giudiziario. Confermo, tuttavia, che la « norma

del questore » era e resta del tutto superflua. Il 9 marzo 1970 la suprema Corte di cassazione, 1<sup>a</sup> Sezione penale, pronunciava una sentenza con cui si confermava la validità non solo dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma anche della norma regolamentare contenuta nell'articolo 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ciò per il motivo (affermava il testo della sentenza della Corte di cassazione) che l'elencazione delle professioni indicate dall'articolo 123 è puramente indicativa e l'aggiunta della professione di maestro di sci, fatta dall'articolo 238, non esorbita dai limiti segnati alla potestà governativa.

Con tale sentenza si confermava, dunque, la validità di quella norma e si conferiva preventivamente — con un anno e mezzo di anticipo — una patente di inutilità ad una legge che volesse riconfermare una disposizione già esistente, risolvendo una questione già risolta sia sul piano normativo che su quello della giurisprudenza.

Comunque, per i motivi sopraricordati, noi, anche per riguardo al senatore Dalvit, non ci siamo mai valse del diritto di chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Ciò non ha mutato per nulla il nostro giudizio — completamente negativo — su questo disegno di legge. C'è una categoria di persone che trae dalla professione in parola la sua maggiore fonte di sostentamento; si tratta di una categoria in crescita per l'espansione della domanda: oggi la scuola di sci non è più privilegio di pochi signori; oggi intere collettività (scuole, circoli aziendali, gruppi) hanno creato le condizioni per lo svolgimento di corsi collettivi estremamente economici. La categoria, che tende ad assolvere una funzione di rilevante interesse sociale, non ha un trattamento giuridico, previdenziale e assicurativo adeguato; accade sovente che maestri ed allievi maestri siano chiamati ad opere di soccorso difficili e pericolose. E accade anche — parlo per conoscenza diretta — che uomini come Jack Canal, celebre guida che scalò il Mc Kinley in Alaska coi piedi congelati, non abbiano ancora oggi un trattamento d'invalidità come quello spettante ad un qualsiasi altro lavoratore; accade anche che un maestro di sci possa

restare paralizzato ed essere mantenuto soltanto dalla solidarietà dei suoi ex colleghi, in gran parte coltivatori diretti, montanari, artigiani, eccetera, tutti poverissimi. Questa categoria, dunque, attendeva una legge organica: il disegno di legge Granelli — presentato alla Camera — se non soddisfacente, costituiva una interessante novità e poteva formare un'idonea base di discussione per una più ampia e organica sistemazione. È stato, invece, sostituito dal « disegno di legge del questore ». Noi, votando decisamente contro questo disegno di legge, non possiamo sottrarci all'impressione che le attese della categoria siano state deluse: e tale impressione è aggravata dal fatto che gruppi dirigenti della FISCI e della stessa Associazione maestri di sci hanno saputo scaltramente approfittare della scarsa cultura giuridica dei montanari, presentandoci delle adesioni che non erano reali. La nostra impressione, comunque, potrebbe essere temperata da un impegno che i vari Gruppi potrebbero assumere con una iniziativa legislativa, capace di cancellare il più presto possibile la bruttura di una norma nata da una concezione burocratica e antidemocratica, tipica del legislatore fascista, del testo unico di pubblica sicurezza.

V O L G G E R . Mi permetto di porre una questione: questo disegno di legge non verà, in qualche modo, a ledere le competenze delle provincie di Trento e di Bolzano? Ricordo che, in base all'articolo 11 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, secondo le recentissime modifiche apportate dal Parlamento, esse hanno competenza primaria in materia di maestri e scuole di sci.

P R E S I D E N T E . Ho già avuto modo di dichiarare che resta impregiudicata qualsiasi competenza delle provincie di Trento e di Bolzano.

V O L G G E R . Comunque, poichè avevo intenzione di proporre un emendamento mirante a far salve, ai fini del rilascio delle licenze contemplate nel disegno di legge, le competenze attribuite alle provincie di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, qualora il

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

Governo faccia una esplicita dichiarazione in tal senso rinuncerò alla presentazione di questo emendamento e darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

RIGHETTI. Prendo la parola unicamente per dichiarare che il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge soltanto per motivi di opportunità e di urgenza, non essendo noi assolutamente soddisfatti dalla normativa proposta nel provvedimento.

DALVIT, *relatore alla Commissione*. Ci sono due punti sui quali il relatore intende dare una risposta. Il primo si riferisce alla richiesta apertamente avanzata dal senatore Benedetti in ordine alla prospettiva di una iniziativa legislativa mirante alla costituzione di un albo di categoria ed alla regolamentazione organica della materia. Per quanto mi concerne (ma credo di poter parlare anche a nome del Gruppo al quale appartengo) sono completamente a disposizione per questa iniziativa.

Per quanto riguarda, invece, la questione sollevata dal collega Volgger, ritengo che possa tranquillamente essere ripetuto quello che il Presidente disse nella seduta precedente, cioè che lo Statuto del Trentino-Alto Adige non viene ad essere minimamente lesa dal provvedimento in questione.

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La disposizione introdotta col disegno di legge in discussione non modifica in nulla la prassi fin qui seguita; quindi la competenza degli organi delle provincie di Trento e di Bolzano in tema di rilascio delle licenze resta inalterata.

PRESIDENTE. Credo d'interpretare il pensiero di tutta la Commissione rivolgendole una viva preghiera al Governo in occasione della discussione di questo disegno di legge; la preghiera, cioè, di favorire la costituzione, ogni qualvolta lo si richieda, di un albo di categoria: soltanto questo rappresenta, in molte situazioni, la vera garanzia non solo del corretto svolgimento di talune attività che richiedono competenze specifiche, ma anche della tutela dell'ordine

pubblico generale. Ho fiducia che avremo occasione, nel corso della nostra attività, di esaminare altre proposte del genere di quella sollevata oggi: faccio mia la proposta che scaturisce dalle osservazioni del senatore Benedetti, formulando un voto in tal senso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore ».

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi pre-ruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo** » (1901)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi pre-ruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo ». Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il

terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo può riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente all'assunzione a contratto ».

Prego il senatore Efsio Corrias di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CORRIAS EFISIO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare tende ad ovviare ad alcune lacune della disciplina che regola il rapporto di lavoro del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La legge 23 giugno 1961, n. 520, aveva stabilito che il personale addetto a questi servizi specializzati dovesse essere assunto a contratto a termine rinnovabile per un triennio. Successivamente, con la legge 12 marzo 1968, n. 270, si è data la possibilità a questo personale di un inquadramento (anche se l'inquadramento è stato fatto nella categoria del personale non di ruolo, tuttavia si è voluto intendere che si tratta di personale che svolge un servizio a carattere continuativo). L'articolo 5 della citata legge del 1968 dispone al terzo comma, che i periodi di servizio continuativo prestati anteriormente all'assunzione a contratto a termine possono essere riscattati dal personale che, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia maturato l'anzianità minima occorrente per conseguire il diritto alla pensione statale. Il riscatto è ammesso entro i limiti occorrenti per raggiungere detta anzianità minima.

Con il disegno di legge in esame si vuole consentire che il riscatto avvenga senza alcun limite. Mi pare sia ormai un principio acquisito, infatti, che l'indennità di quiescenza debba essere commisurata all'effettiva du-

rata del servizio prestato dal lavoratore. Si tratta, in sostanza, di un atto riparatore nei confronti di un personale che, assunto in varie forme e svolgente compiti vari, si trova oggi, almeno in parte, a non godere del trattamento pensionistico dovuto, in quanto il riscatto del servizio prestato è stato limitato ad un periodo determinato. Mi pare che il provvedimento non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni, dato che esso tende a superare delle limitazioni che non appaiono in linea con i principi della nostra legislazione sociale.

Vorrei, ad ogni modo, che dagli atti della discussione risultasse una certa interpretazione che, a mio avviso, si deve dare al provvedimento. Mi risulta che da parte di alcuni organi di controllo vi siano stati degli interventi limitativi, per cui una parte del personale in questione si trova ancor oggi a non poter fruire neppure delle provvidenze previste dalla legge del 1968. Vorrei che fosse chiaro che con le norme in esame il servizio continuativo comunque prestato deve intendersi come comprensivo dei periodi in cui gli interessati hanno svolto di fatto un lavoro continuativo subordinato, interamente retribuito con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato (due requisiti, cioè, sono necessari: il servizio continuativo e la retribuzione a totale carico dello Stato) anche se il rapporto era regolato da un incarico o consisteva in prestazioni di lavoro retribuito a nota compenso o cosiddetto saltuario. Ciò perchè le forme con cui la Presidenza del Consiglio ha assunto questo personale sono le più disparate; nella legge del 1961 si parla infatti di redattori, recensori, eccetera: ora, pur trattandosi in ogni caso di incarichi svolti senza soluzione di continuità e retribuiti interamente a carico dello Stato, risulta che da parte di qualche organo di controllo si sia ritenuto che non si dovessero applicare a tutti le provvidenze previste dalla legge del 1968.

Desidererei, infine, proporre un emendamento tendente a stabilire, per evidenti ragioni di equità, l'estensibilità della prevista facoltà di riscatto dei servizi in questione anche ai fini della indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Vorrei far osservare al senatore Corrias che la sua preoccupazione circa possibili interpretazioni restrittive della disciplina in esame mi sembra eccessiva, in quanto la dizione del testo « servizio continuativo comunque prestato » è molto lata.

In relazione, poi, all'emendamento proposto, devo far rilevare che prima di porlo in votazione sarebbe necessario ottenere su di esso il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, il che potrebbe ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento.

**BISORI.** Io penso che si possa approvare il disegno di legge così com'è e, se mai, provvedere successivamente con una leggina a parte in relazione alla questione posta dal relatore.

**CORRIAS EFISIO, relatore alla Commissione.** Di fronte al pericolo che l'iter del provvedimento sia interrotto non insisto sulla mia proposta di emendamento: comunque osservo che non mi sembra un buon sistema quello di varare un altro provvedimento solo per risolvere il problema cui ho accennato.

**BERMANI.** Comprendo l'intenzione del relatore, che è senz'altro nobilissima; però ho anch'io la stessa preoccupazione del Presidente. Si tratta di un provvedimento per il quale abbiamo ricevuto molte sollecitazioni. Questo personale aspetta da lungo tempo il provvedimento che rappresenta — esso dice — l'unica possibilità di avere pane per la vecchiaia. Diamo intanto a questa categoria ciò che attende; al resto penseremo poi.

Io sono, in conclusione, per l'approvazione del disegno di legge così com'è.

**VENANZI.** Il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Condivido l'intenzione del senatore Efisio Corrias di estendere la facoltà di riscatto anche ai fini dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS; però ho anche io delle perplessità per quanto riguarda la coper-

tura del relativo emendamento. Proporrei, perciò, di approvare il disegno di legge così com'è, salvo a trasformare l'emendamento stesso in un eventuale ordine del giorno o voto al Governo perchè prenda in considerazione la questione.

**RIGHETTI.** Vorrei che la Commissione prendesse in considerazione una proposta di emendamento che mi è pervenuta, e che credo sia pervenuta anche ai colleghi degli altri Gruppi, secondo la quale all'articolo unico del disegno di legge, dopo le parole « anteriormente all'assunzione a contratto. » si dovrebbero aggiungere le seguenti altre: « I predetti periodi sono valutati per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nonchè ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio ».

**PRESIDENTE.** Sull'emendamento testè formulato dal senatore Righetti dovrei fare le stesse osservazioni fatte sull'emendamento del senatore Efisio Corrias per ciò che concerne la necessità del preventivo parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che essa, nella sua specifica competenza sull'ordinamento generale dello Stato, deve approvare i singoli provvedimenti tenendo fede ai principi che applica in generale per tutti. Noi non possiamo tener conto di particolari situazioni, facendo delle eccezioni.

**TREU.** Se permette, signor Presidente, proprio a conferma di quanto lei ha detto, vorrei ricordare che vi è una normativa di carattere generale per il riscatto dei servizi prestati (di guerra, eccetera), la quale non opera nè agli effetti della ricostruzione, o della revisione della carriera, nè gli effetti della buonuscita erogata dall'ENPAS. Se accogliessimo la proposta di modifica che è stata prospettata, creeremmo un precedente che potrebbe rappresentare una vera rivoluzione.

**MURMURA.** Noi possiamo auspicare una ristrutturazione generale della disciplina del pubblico impiego in cui anche il

principio cui si ispira l'emendamento del senatore Righetti possa trovare accoglimento. Ci dichiariamo, comunque, favorevoli al disegno di legge.

RIGHETTI. Non insisto nella proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Penso di interpretare il pensiero unanime della Commissione auspicando che le proposte in cui si concretano gli emendamenti presentati dal senatore Efsio Corrias e dal senatore Righetti possano successivamente essere prese dal Governo nella dovuta considerazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

##### « Modifica delle norme sull'ammissione al concorso per referendario della Corte dei conti » (1900)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle norme sull'ammissione al concorso per referendario della Corte dei conti ». Ne do lettura:

#### Articolo unico.

La lettera e) dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituita come segue:

« e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo non inferiore ad "ottimo" ».

Prego il senatore Treu di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TREU, *relatore alla Commissione*. L'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, numero 1351, nel disciplinare la partecipazione al concorso per la nomina a posti di referendario della Corte dei conti, stabilisce alla lettera e) che possono essere ammessi al concorso stesso, fra gli altri, gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, che ha fuso nell'unica qualifica iniziale di consigliere le tre precedenti qualifiche di consigliere di terza, di seconda e prima classe (articolo 13), qualsiasi consigliere, che abbia superato il periodo di prova, può chiedere, come in effetti è già avvenuto, l'ammissione al concorso a referendario della Corte dei conti, restando frustrate, in tal modo, le finalità connesse con la normativa attualmente vigente, con la quale si è inteso ammettere al concorso funzionari dotati di adeguata esperienza giuridico-amministrativa, quale può ritenersi quella acquisita in un quinquennio di amministrazione attiva.

La Presidenza del Consiglio ha ritenuto, pertanto, necessario predisporre il disegno di legge in esame per la modifica della lettera e) dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961, nel senso che, ai fini dell'ammissione al concorso per referendario della Corte dei conti, ferme restando le altre condizioni, sia richiesta — per gli impiegati direttivi — la qualifica di direttore di sezione od equiparata, che, a norma dell'articolo 15 del predetto decreto presidenziale n. 1077, si consegue dopo quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di consigliere.

A comprova della necessità del provvedimento sta il fatto che già la Corte dei conti ha indetto un concorso per l'ammissione

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

al posto di referendario, che utilizza la nuova normativa.

Il relatore ritiene il disegno di legge meritevole di approvazione, sembrando ragionevole richiedere che gli impiegati dello Stato i quali desiderano accedere alla magistratura della Corte dei conti abbiano almeno prestato nell'amministrazione il periodo di servizio necessario per la selezione che si realizza con l'acquisizione della qualifica di direttore di sezione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

**VENANZI.** Noi siamo d'accordo sulla opportunità di una rapida approvazione di questo disegno di legge, dato che esso, come emerge dalla relazione del senatore Treu, prende atto della disciplina che ha modificato la legislazione precedente in tema di pubblico impiego, ed arreca all'ordinamento della Corte dei conti i necessari adeguamenti.

**PALUMBO.** È stato chiesto il parere della Corte dei conti?

**TREU, relatore alla Commissione.** Risulta che è stata la stessa Corte dei conti a sollecitare l'iniziativa legislativa in questione.

**PRESIDENTE.** La Presidenza del Consiglio ha fatto presente in via breve che, in effetti, è stata la Presidenza della Corte dei conti che si è fatta promotrice dell'iniziativa legislativa. L'unica perplessità che io ho nei confronti del disegno di legge in esame è motivata dal fatto che esso limita l'ammissione al concorso per referendario della Corte dei conti ai laureati in giurisprudenza, laddove abbiamo una legislazione di carattere generale in cui, a molti effetti, si ha l'equiparazione della laurea in giurisprudenza a quella in scienze politiche e a quella in scienze economiche.

**MURMURA.** Dopo le parole « laurea in giurisprudenza » si potrebbero aggiungere le altre « o equiparata ».

**PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno.** Però su questa equiparazione occorrerebbe chiedere il parere della Corte dei conti.

**CORRIAS EFISIO.** La legge del 1961 prevede soltanto la laurea in giurisprudenza.

**PRESIDENTE.** È vero, però ricordo che abbiamo avuto una lunga e tormentata discussione a proposito di un nostro valorosissimo funzionario che oggi occupa un posto eminente in un importante Ministero, il quale non aveva la laurea in giurisprudenza, ma quella in economia e commercio. Eppure questo alto funzionario dà oggi un contributo notevolissimo a tutti i Ministri che si sono susseguiti a quel Dicastero. Potremmo perciò aggiungere, dopo le parole « laurea in giurisprudenza », le altre « o equipollenti » oppure « o equiparate ».

**TREU, relatore alla Commissione.** Io non mi permetto di discutere quello che da lei viene qui detto, però gli esami del concorso a referendario della Corte dei conti si articolano in prove che richiedono una profonda specializzazione giuridica quale possono avere solo dei laureati in giurisprudenza.

**PRESIDENTE.** Ma quando occorre svolgere un controllo di ordine finanziario, si richiedono competenze che sono peculiari del tipo di preparazione professionale dei laureati in economia e commercio. Noi abbiamo bisogno, nella pubblica Amministrazione, accanto ad elementi aventi preparazione specifica in materia di giurisprudenza, anche di elementi dotati di una preparazione specifica nel campo finanziario, e in quello amministrativo. Comunque la legislazione vigente stabilisce già l'equipollenza della laurea in giurisprudenza ad altre lauree. Possiamo noi limitare questa norma di carattere generale? Questa è la ragione della mia perplessità; comunque mi rimetto al parere della Commissione.

**PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno.** Mi sembra che l'innovazione che

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

si vuole introdurre sia di notevole portata. La Corte dei conti è una magistratura; le prove d'esame cui ha fatto riferimento il relatore Treu richiedono una particolare preparazione che si giunge a possedere solo col conseguimento della laurea in giurisprudenza. Ora (anche se si può replicare che il vaglio definitivo della preparazione viene effettuato dal concorso, in funzione del quale le carenze del tipo di preparazione professionale originario potrebbero essere colmate dall'approfondimento, anche in forma autodidattica, delle materie squisitamente giuridiche) ritengo che il consentire l'accesso alla Corte dei conti anche a coloro che sono muniti di laurea diversa, concreterebbe una innovazione di grosso rilievo. Sarebbe come dire che ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria potrebbero partecipare, ad esempio, anche i laureati in economia e commercio, oltre a quelli in giurisprudenza. Se così fosse, allora potrebbero cadere tutti i motivi di perplessità; ma devo dire che proprio non mi sembra che per il concorso di accesso alla magistratura possa essere consentita una laurea diversa da quella in giurisprudenza.

Il Governo, comunque, si rimette alla Commissione, anche se ha ritenuto necessario esporre questi motivi di perplessità.

**PRESIDENTE.** Rispondo subito alle acute osservazioni dell'onorevole rappresentante del Governo.

Per l'accesso alla magistratura ordinaria il problema non sorge, perchè la magistratura ordinaria, tranne in casi eccezionali in cui è prevista financo la partecipazione di esperti, non si occupa della materia specifica di cui si occupano la Corte dei conti e il Consiglio di Stato. Il problema sorge in particolare per l'accesso alla Corte dei conti, problema che non sembra la Corte dei conti medesima abbia inteso affrontare, quando si è fatta promotrice dell'iniziativa legislativa in questione, con una esplicita presa di posizione a favore o meno dell'esclusività della laurea in giurisprudenza.

Del resto, la Corte dei conti ha registrato decreti di nomina a Consigliere di Stato di laureati in economia e commercio sul pre-

supposto dell'equipollenza di tale laurea rispetto a quella in giurisprudenza. Vi è stato il notissimo caso di un magistrato del Consiglio di Stato che fu ammesso a partecipare al relativo concorso pur essendo laureato solo in economia e commercio, dopo il parere favorevole della Corte dei conti; ricordo che in quell'occasione fummo investiti della questione anche noi del Consiglio superiore della pubblica istruzione e noi, nell'esprimere il nostro parere, precisammo che per l'accesso alle giurisdizioni amministrative e quindi anche per l'accesso alla Corte dei conti si dovesse ritenere idoneo anche il titolo di laurea in economia e commercio.

**PALUMBO.** Nella lettera alla Presidenza del Consiglio la Corte dei conti sollecita solo la modifica della qualifica richiesta nei partecipanti ai concorsi, «ferme» però «restando le altre condizioni». E fra queste vi era il possesso della laurea in giurisprudenza.

**PRESIDENTE.** Ma non viene presa una posizione esplicita sul tema dell'equipollenza o dell'esclusività della laurea in giurisprudenza.

**BISORI.** Le dichiarazioni del rappresentante del Governo mi hanno fatto riflettere sulla questione che, a prima vista, pareva agevolmente risolvibile con l'aggiunta di alcune parole.

In realtà, ritengo anch'io che mai al legislatore sia venuto in mente di chiedere pareri alla Corte dei conti su emendamenti. Quando la Corte, su un disegno che la interessa, sia stata sentita, è il legislatore, poi, che forma la legge come ritiene più opportuno.

In concreto, però, siamo di fronte ad un caso speciale.

La Corte ha espresso un parere alla Presidenza del Consiglio invocando una legge avente determinata e limitata finalità: adeguare, come diceva il collega Venanzi, alla terminologia giuridica attuale un'espressione che non è più valida.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (24 novembre 1971)

Se, in questa occasione, noi affrontiamo invece una questione diversa — qual'è quella dell'accettabilità, o meno, accanto alla laurea in giurisprudenza, di un'altra laurea — creiamo un'appendice eterogenea rispetto alla legge che la Corte invocò. E su quell'appendice non esiste, neanche in embrione o potenzialmente, alcun parere della Corte.

Così stando le cose e di fronte alla particolarità del caso, io non vedrei difficoltà a chiedere, sull'aggiunta da noi proposta al disegno, il parere della Corte. Perchè delle due l'una:

o è pacifico anche per la Corte che alla laurea in giurisprudenza va equiparata quella in economia e commercio; ed allora, nel giro di poche settimane, avremo un parere della Corte in quel senso e potremo tranquillamente approvare il disegno con l'aggiunta;

oppure la Corte dei conti non è d'accordo sull'approvazione: ed allora potremo magari deliberarla, ma avendo al riguardo sentito il parere della Corte.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, penso che si possa aderire alla proposta del senatore Bisori, di chiedere sull'emendamento da me presentato il parere della Corte dei conti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore generale Dott. BRUNO ZAMBIANCHI